



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendario
Lorena CHIACCHIERINI	Referendario relatore

nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 ha pronunciato la seguente

**DELIBERAZIONE**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie, approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021 e 5/SEZAUT/2022/QMIG, che hanno precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali;

VISTA la legge della Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

VISTA la richiesta di parere avanzata a questa Sezione di controllo, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 1 del 2026, da parte del Comune di Narni in qualità di Comune capofila della Zona sociale n.11, acquisita al prot. Cdc n. 266 del 9 febbraio 2026, tramite l'applicativo della Centrale Pareri;

VISTA l'Ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITA la relatrice, dottoressa Lorena Chiacchierini;

### **PREMESSO IN FATTO**

È pervenuta dal Comune di Narni, in qualità di comune capofila della Zona sociale, con nota del 9 febbraio 2026, acquisita al prot. Cdc n. 266 del 9 febbraio 2026, una istanza di parere avente il seguente "*Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 2 della legge 1/2026-qualificazione giuridico-contabile della spesa per il pagamento delle rette di accoglienza di minori inseriti in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n.328/2000, nell'ambito della gestione associata dei servizi sociali (Zona sociale)*".

La Richiesta di parere è stata inviata per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, seguendo, quindi, la procedura sino ad ora applicata in relazione alle richieste di parere prevista dall'art. 7, co.8, della Legge n.131/2003.

Non vi sono dubbi, però, che il Comune di Narni, capofila della Zona sociale, nel caso che ci occupa, abbia inteso, invece, azionare l'attività consultiva intestata alla Corte dei conti dall'art. 2 della Legge n.1/2026. Ciò è espressamente indicato nell'"Oggetto" della richiesta di parere: "Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 2 della legge 1/2026 [...]."

Se ne trova ulteriore conferma dall'inserimento, nella richiesta di parere, del seguente preambolo:

**Visto**

- l'art. 2 della legge 1/2026 disciplina l'attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo rendano pareri su richiesta dei Comuni e stabilendo che è esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi;
- il medesimo art. 2 prevede che, in caso di mancata espressione del parere nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, lo stesso si intende reso in senso conforme alla soluzione prospettata dall'amministrazione richiedente ai fini dell'esclusione della gravità della colpa, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione;

Inoltre, in osservanza al disposto dell'ultima parte dell'art. 2 comma 2 della Legge n.1/2026, il richiedente Comune capofila della Zona sociale 11, illustra la prospettazione di una soluzione interpretativa come di seguito riportato:

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL COMUNE CAPOFILA DELLA ZONA SOCIALE 11**

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, la Zona sociale, per il tramite dell'ente capofila, prospetta come soluzione interpretativa la qualificazione delle spese sostenute per il pagamento delle rette di accoglienza dei minori inseriti in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000 come **interventi socio-assistenziali obbligatori**, riconducibili alla contribuzione economica a favore del minore e del nucleo familiare, e non come appalti di servizi ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

In coerenza con tale qualificazione, la Zona sociale ritiene che:

- non trovi applicazione la disciplina del Codice dei contratti pubblici, in quanto non sussiste un rapporto sinallagmatico di acquisizione di servizi sul mercato;
- l'eventuale acquisizione di CIG e CUP risponda a finalità di sola tracciabilità dei flussi finanziari e di rendicontazione della spesa;
- il pagamento diretto alla struttura residenziale costituisca modalità attuativa dell'intervento di contribuzione economica, con fatturazione ai soli fini contabili e fiscali;
- la spesa debba essere qualificata come **spesa corrente a carattere non permanente**, con possibilità di copertura anche mediante utilizzo dell'avanzo libero, nel rispetto delle priorità di legge;
- le eventuali quote di compartecipazione poste a carico del nucleo familiare in base all'ISEE debbano essere correttamente qualificate come entrate da recupero/rivalsa, con imputazione contabile coerente con la natura anticipatoria del pagamento effettuato dall'Ente.

La stessa prospettazione del quesito richiama, infine, la norma dell'art. 2 della Legge n. 1/2026:

## QUESITO

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1/2026, l'Ente capofila della Zona sociale chiede a codesta Spettabile Sezione regionale di controllo di voler esprimere il proprio parere in ordine alla correttezza della soluzione interpretativa sopra prospettata, con riferimento:

- alla qualificazione giuridico-contabile della spesa per il pagamento delle rette di accoglienza dei minori inseriti in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000;
- alla conseguente applicabilità o meno del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- alla corretta individuazione degli obblighi di tracciabilità e delle modalità di imputazione contabile della spesa nell'ambito della gestione associata dei servizi sociali (Zona sociale);
- **alla corretta qualificazione contabile delle eventuali quote di compartecipazione familiare determinate in base all'ISEE, nonché delle correlate attività di rivalsa e recupero delle somme anticipate dall'Ente.**

Tutto ciò premesso in fatto, questa Sezione deve verificare se sussistano, nel caso in esame, i presupposti per l'applicabilità dell'invocato art. 2 della Legge n.1 del 2026.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### 1. Quadro normativo

La legge 7 gennaio 2026, n. 1, "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale", in vigore dal 22 gennaio 2026, al primo comma dell'art. 2 (rubricato "Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica") prevede una nuova funzione della Corte dei conti, intestata alla Sezione centrale per il controllo di legittimità sugli atti e finalizzata alla resa di pareri in materia di contabilità pubblica, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, "[...] anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre".

Questa specifica attività consultiva, che riguarda anche le richieste di parere vertenti su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete, richiede la sussistenza di requisiti specifici. In primo luogo, si deve trattare di questioni "connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)", di valore complessivo non inferiore a un milione di euro". Le questioni giuridiche, inoltre, devono essere "estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti

*per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre”.*

Con il secondo periodo del comma 1, dell’art. 2 della legge n.1/2026, la medesima funzione consultiva è altresì attribuita alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni” sempre sussistendo i presupposti ed in assenza delle cause di esclusione previsti dal primo periodo della norma.

L’articolo 2 della Legge n.1/2026 pone rilevanti problemi interpretativi, in quanto, secondo una prima interpretazione, meramente letterale, potrebbe sembrare che la nuova disposizione disciplini in modo innovativo la competenza consultiva attribuita alla Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, derogando (o abrogando tacitamente) la previsione dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003. In merito, la Sezione ritiene che il campo di applicazione della legge n.1 del 2026 sia quello relativo all’attuazione del PNRR e del PNC e che tale disposizione normativa non abbia inciso sull’attività consultiva di cui all’art.7, comma 8, della legge n.131/2003.

A parere della Sezione, quindi, la Legge n.1/2026 attribuisce una peculiare funzione consultiva alle Sezioni regionali della Corte dei conti che si affianca a quella già esistente attribuita dalla Legge n.131/2003, c.d. legge La Loggia.

## **2. Precedenti giurisprudenziali delle Sezioni regionali di controllo**

Sebbene non vi siano ancora indirizzi nomofilattici, data la novità della disciplina in vigore dal 22 gennaio 2026, alcune Sezioni regionali di controllo hanno già deliberato pareri richiesti ai sensi dell’art. 2 della Legge n.1/2026, offrendo una interpretazione delle norme che attribuiscono la funzione consultiva alla magistratura contabile.

La prima Sezione regionale di controllo a pronunciarsi in merito è stata la Sezione regionale di controllo per la Regione Veneto con la deliberazione n. 42/2026/PAR-PNRR dell’11 febbraio 2026. E’ poi stata depositata, in data 20 febbraio 2026, la deliberazione n. 12/2026/PAR della Sezione di controllo per la Regione Siciliana.

La Sezione di controllo per il Veneto definisce la nuova funzione consultiva, prevista dall’art. 2 della legge n. 1 del 2026, “ *una peculiare attività consultiva da esercitarsi anche su richieste di parere riguardanti questioni giuridiche su fattispecie concrete, le quali, in ogni caso, devono presentare due requisiti specifici: essere “connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)” e avere un “valore complessivo non inferiore a un milione di euro”, esprimendosi nel senso*

che *“dall’esame degli elementi caratterizzanti come sopra tratteggiati, emerge, con evidenza, la natura speciale della disciplina introdotta dall’art. 2 della legge n. 1/2026 nell’ambito dei contratti connessi al PNRR e al PNC”*.

Tale conclusione, condivisa da questa Sezione regionale, viene desunta, da parte della Sezione Veneta da plurimi elementi, tra i quali:

-l’analisi della Relazione alla proposta di legge n.1/2026 nella quale si fa riferimento all’introduzione di *“un’attività consultiva della Corte dei conti nelle materie della contabilità pubblica che attribuisce la facoltà di richiedere un parere preventivo alla Corte dei conti, in tutte le ipotesi in cui l’amministrazione si trovi di fronte a problematiche complesse e che possano avere conseguenze sul piano della responsabilità per colpa grave (...)”*, precisando che: *“La disposizione opera per tutte le amministrazioni (anche regionali e locali) ma solo per i provvedimenti connessi all’attuazione del PNRR e del PNC e per i soli appalti di valore superiore alla soglia di 1 milione di euro”*.

-la stessa peculiarità dell’attività consultiva di cui all’art. 2, *“contraddistinta “dalla introduzione di una deroga temporanea (per la durata dell’attuazione del PNRR e del PNC) al principio di generalità e astrattezza che caratterizza la funzione consultiva della Corte dei conti, introdotta dall’art. 7, co. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ulteriormente avvalorata da tre importanti elementi caratterizzanti la sua disciplina, relativi agli effetti esimenti la colpa grave, alla funzione nomofilattica e al termine perentorio assegnato”*.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha ritenuto inoltre che l’Ente, per poter accedere a questa specifica attività consultiva, ha l’onere di dichiarare espressamente, nella richiesta di parere, sia la sussistenza dei presupposti legittimanti (questioni connesse al PNRR o al PNC su atti di valore complessivo non inferiore al milione di euro) sia l’assenza delle condizioni che determinano l’inammissibilità del quesito proposto (fattispecie non soggetta al controllo preventivo di legittimità ed estranea a fatti oggetto di procedure istruttorie da parte della procura contabile).

Anche la Sezione di controllo per la Regione Siciliana ritiene che *“il campo di applicazione della legge n.1 del 2026 sia quello relativo all’attuazione del PNRR e che tale disposizione normativa non abbia inciso sull’attività consultiva di cui all’art.7, comma 8, della legge n.131/2003 per una serie di argomentazioni compiutamente espresse nella citata deliberazione n.12/2026/PAR, assimilabili a quelle espresse dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, e richiamando, altresì i pareri espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, rispettivamente in sede consultiva, nell’adunanza del 28 ottobre 2024 (parere*

3/2024/CONS) e nel parere n. 4/2025/CONS reso nell'adunanza del 9 giugno 2025 sul disegno di legge S. 1457 recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Entrambe le Sezioni hanno ritenuto, quindi, che per l'ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, essa deve essere inerente a questioni giuridiche connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, i cui atti siano di valore superiore alla soglia di un milione di euro. Inoltre, in aggiunta alla sussistenza di tali presupposti indefettibili, deve essere verificata anche l'assenza delle due cause di esclusione: atti soggetti al controllo preventivo di legittimità e fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Si rimanda per l'analisi del ragionamento logico-giuridico e delle argomentazioni analitiche adottate, alla lettura per esteso delle due sopra citate deliberazioni.

La Sezione regionale di controllo per la Regione Emilia -Romagna ha proposto una lettura dell'art. 2 della Legge n.1/2026, difforme dalla ricostruzione operata dalle Sezioni per il Veneto e per la Regione Siciliana, delineando *"almeno tre letture alternative, tutte astrattamente sostenibili sul piano formale/letterale [...]"*

Secondo una prima tesi, la proposizione relativa alle *"questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC"* assumerebbe la funzione di inciso specificativo, riconducibile ad una logica di tipo esplicativo, assimilabile, sul piano funzionale, a un *"di cui"*. In questa prospettiva, la locuzione *"anche"* non introdurrebbe un sottoinsieme – estraneo alla materia della contabilità pubblica – dotato di autonomia strutturale, ma si limiterebbe a evidenziare l'ambito nel quale la funzione consultiva può esplicarsi, restando tuttavia ancorata, in via generale, alla predetta materia della contabilità pubblica. Muovendo da tale premessa, le clausole successive – concernenti il valore complessivo dell'operazione non inferiore a un milione di euro, l'estraneità al controllo preventivo di legittimità e l'assenza di un invito a dedurre – potrebbero essere interpretate come condizioni generali di ammissibilità del parere, destinate a operare dunque trasversalmente rispetto a tutte le materie in cui la funzione consultiva prevista dall'art. 2, c. 1, della L. n. 1/2026 viene ad esplicarsi (cfr. Sezione di controllo per il Veneto, del. n. 42/2026/PAR-PNRR; Sezione di controllo per la Regione siciliana, del. n. 12/2026/PAR).[...].

La Sezione seconda tesi interpretativa prospettabile, sempre secondo la ricostruzione della Sezione regionale per l'Emilia-Romagna, [...] di segno parzialmente divergente, muovendo dal valore della congiunzione *"purché"*, introduttiva di subordinate con valore condizionale, considererebbe invece il complessivo inciso: *"anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro"* come un *"di cui"* della funzione consultiva generale in materia di contabilità

*pubblica prima considerata e considererebbe invece le sole clausole successive, introdotte dal “purché” – concernenti l’estraneità al controllo preventivo di legittimità e l’assenza di un invito a dedurre –, come condizioni generali di ammissibilità del parere, destinate dunque a operare oggi trasversalmente rispetto a tutte le materie di contabilità pubblica, indipendentemente dal collegamento con il PNRR o il PNC. [...]*

La terza possibile lettura, di segno opposto ed accolta dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna “[...] valorizza invece la locuzione “anche” come indice di una funzione additiva e selettiva, volta a individuare, all’interno della materia della contabilità pubblica, un ambito specifico e qualificato – quello delle fattispecie PNRR e PNC – cui il Legislatore intende applicare un regime giuridico profondamente differenziato [...] Questa lettura consente, quindi, di mantenere una distinzione netta tra il genus dei pareri in materia di contabilità pubblica e la species delle operazioni PNRR [...].

In base all’interpretazione da ultimo riportata, la funzione consultiva di cui all’art. 2 della Legge n.1/2026 “[...] a) confermerebbe una competenza generale a rendere «pareri in materia di contabilità pubblica», su questioni generali ed astratte; b) enucleerebbe una funzione consultiva ulteriore (“anche”) in riferimento a «questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)»; c) subordinerebbe tale ultima competenza, specificamente individuata nel testo normativo, ad una triplice condizione: il superamento della soglia di valore complessivo espressamente stabilita (“non inferiore a un milione di euro”); l’estraneità delle questioni poste “ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità” e l’estraneità delle stesse “a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre”.” Per una compiuta disamina delle ragioni sottese alla scelta interpretativa si rimanda alla compiuta lettura della deliberazione SRCERO/14/2026/PAR e nn.15 e 16/2026/PAR.

### **3. Soluzione interpretativa adottata da questa Sezione regionale di controllo**

Nel merito il Collegio ritiene che il campo di applicazione della legge n.1 del 2026 sia unicamente quello relativo all’attuazione del PNRR e che tale disposizione normativa non abbia inciso sull’attività consultiva di cui all’art.7, comma 8, della legge n.131/2003. A parere della Sezione, il quadro normativo generale e i lavori preparatori alla Legge n.1/2026 non consentono di prospettare una diversa e condivisibile soluzione.

Ne consegue che l’intero articolo 2 della Legge n.1/2026 si riferisce esclusivamente ai pareri richiesti dalle amministrazioni ivi citate (comuni, province, città metropolitane e regioni) in materia di contabilità pubblica connesse al PNRR e PNC anche per “fattispecie concrete

connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro” purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

Come evidenziato dalla Sezione di controllo per la regione siciliana nella deliberazione n. 12/2026/PAR, tale ricostruzione “è condivisa dalla stessa ANCI (che rappresenta i soggetti destinatari di questa nuova funzione consultiva la quale si è già espressa nel senso che “La norma in commento, dunque, estende l’attività consultiva della Corte dei Conti, sebbene limitatamente all’attuazione del PNRR e del PNC, anche alle questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete” (Nota di lettura alla legge n. 1/2026)”.

Indicati i parametri dell’attività consultiva in argomento, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non risulti integrato né il requisito soggettivo relativamente all’ente richiedente né quello oggettivo. Inoltre, il soggetto richiedente il parere non ha fornito indicazioni in merito alla insussistenza di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità e di fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

L’istanza di parere perviene, infatti, dal Comune di Narni in qualità di Comune capofila della Zona sociale n.11. La Zona sociale è una formazione sociale non espressamente indicata dall’art. 2, comma 1, legge n. 1/2026. È pur vero che la Zona sociale è formata da Comuni che per una specifica previsione di legge eroga in forma associata o convenzionata servizi alla collettività amministrata e che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune capofila della Zona stessa, tuttavia, in assenza di pronunce nomofilattiche questa Sezione ritiene che la richiesta non pervenga da soggetto legittimato.

In ordine al profilo oggettivo, infatti, la richiesta di parere sottoposta all’esame della Sezione non verte su una questione relativa o connessa al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) né se ne conosce il valore complessivo superiore a un milione di euro. Il Comune capofila istante non ha indicato specifici contratti né CIG o CUP relativi agli interventi socioassistenziali oggetto del quesito.

Da ultimo, la richiesta di parere non fornisce alcuna informazione circa la non assoggettabilità della fattispecie al controllo preventivo di legittimità e la sua estraneità a fatti oggetto di procedure istruttorie da parte della procura contabile.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Umbria, per le motivazioni espresse, dichiara inammissibile la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 gennaio 2026, n. 1, proposta dal Comune di Narni, in qualità di Comune Capofila della Zona Sociale n.11.

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Narni, in qualità di Comune Capofila della Zona Sociale n.11.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 5 marzo 2026

Il Magistrato estensore  
Lorena Chiacchierini

Il Presidente  
Paolo Peluffo

Depositato il 9 marzo 2026  
Il Funzionario Preposto  
Dott.ssa Antonella Castellani